

## **Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)**

### **Modifica dell'8 ottobre 1999**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup> sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

#### *Ingresso*

...  
visti gli articoli 41<sup>ter</sup> e 42<sup>quinquies</sup> della Costituzione federale<sup>3</sup>;  
...

#### *Art. 49 cpv. 2*

<sup>2</sup> I fondi d'investimento con possesso fondiario diretto giusta l'articolo 36 capoverso 2 lettera a della legge federale del 18 marzo 1994<sup>4</sup> sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.

#### *Art. 72*

L'imposta sull'utile dei fondi di investimento (art. 49 cpv. 2) è del 4,25 per cento dell'utile netto.

#### *Art. 207 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2003.

<sup>4</sup> Se l'azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell'im-

1 FF **1999** 4949

2 RS **642.11**

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU **1999** 2556).

4 RS **951.31**

mobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l'imposta sull'utile di capitale della società è ridotta del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all'azionista deve essere iscritto nel registro fondiario il 31 dicembre 2003 al più tardi. A queste condizioni, l'imposta sul ricavo della liquidazione ottenuto dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.

## II

La legge federale del 13 ottobre 1965<sup>5</sup> sull'imposta preventiva è modificata come segue:

### *Ingresso*

...

visto l'articolo 41<sup>bis</sup> capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale<sup>6</sup>;

...

### *Art. 5 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Non sono soggetti all'imposta preventiva:

- b. i profitti di capitale conseguiti in un fondo di investimento e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 1999<sup>7</sup>

Termine di referendum: 3 febbraio 2000

<sup>5</sup> RS 642.21

<sup>6</sup> Queste disposizioni corrispondono agli articoli 132 capoverso 2 e 134 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

<sup>7</sup> FF 1999 7540